



**Cineca Consorzio Interuniversitario**

*Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

*Altre sedi operative:*

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)  
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli  
Tel. +39 081.5593711

**SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI  
EROGATORI DI ACQUA POTABILE PER UFFICIO PER LE SEDI CINECA - CIG \_\_\_\_\_**

***TRA***

**CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (C.F. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Appaltante”).

***E***

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “Esecutore”).

**Premesso che:**

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023 - e per quanto applicabile dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 - (di seguito anche “Codice”) e all'art. \_\_\_\_ del presente contratto mediante \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_;
- L'Esecutore ha presentato idonea polizza RCT-RCO n. \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto all'art. 11 a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 e/o dall'art. 50, comma 6, del Codice;
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività \_\_\_\_\_
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. A00173 e G00\_\_\_\_ sul Portale Appalti dedicato di CINECA;
- In applicazione dell'art. 52, comma 2, del Codice il contratto viene stipulato nelle more delle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate dall'Operatore in merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura. Qualora dalle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara dovessero emergere cause ostative e/o le verifiche suddette dovessero avere, anche in parte, esito

negativo, si procederà con la risoluzione del contratto, *l'incameramento della garanzia definitiva* e con le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura, l'installazione ed il servizio di manutenzione di erogatori di acqua potabile per ufficio per le sedi Cineca.

#### **2. Modalità di esecuzione della fornitura e dei relativi servizi connessi**

Le specifiche sul servizio da eseguire, oltre che le relative modalità di esecuzione, sono meglio dettagliate, oltre che nel prosieguo del presente documento, nella Relazione Tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Cineca dispone attualmente delle seguenti sedi operative:

- Sede di Casalecchio di Reno (BO) in via Maganelli 6/3 e Via Magnanelli 2;
- Sede di Milano in Corso Garibaldi n.86;
- Sede di Roma in via dei Tizi 6/b
- Sede di Napoli in via Medina 40;
- Sede di Chieti in via dei Vestini, 31, presso l'ateneo Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara (non interessata dalla presente fornitura)

Per le proprie sedi Cineca necessita di erogatori di acqua potabile a disposizione di dipendenti ed ospiti.

- a) Ad oggi la necessità di erogatori è così quantificabile:

Sede di Casalecchio di Reno (BO): n. 12 erogatori

Sede di Milano: n. 2 erogatori

Sede di Roma in via dei Tizi 6/b: n. 2 erogatori

Sede di Napoli in via Medina 40: n. 1 erogatore

La fornitura e installazione di tali erogatori e le relative attività di manutenzione ed installazione verranno compensate "a corpo".

- b) Cineca ha, inoltre, in previsione attività di sviluppo edile sia relative alle sedi esistenti, sia riguardanti la realizzazione di nuovi edifici; pertanto, potrà emettere moduli d'ordine per ulteriori erogatori al momento non quantificabili.

In ogni caso ciascun modulo d'ordine includerà servizi di fornitura, installazione e manutenzione.

Gli erogatori e gli accessori rimangono di proprietà dell'Operatore economico e saranno forniti in comodato d'uso a Cineca che si impegna a custodirli con la massima cura e a non cederli a terzi per alcun titolo.

Gli erogatori dovranno essere esteticamente adatti alla collocazione in ambienti comuni di una grande azienda, la colorazione degli erogatori sarà concordata con Cineca in fase di ordine.

Il servizio di manutenzione degli erogatori oggetto del presente avviso comprende la sanificazione periodica comprensiva della sostituzione dei filtri, l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e l'eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento.

Gli erogatori devono essere forniti di valvola di non ritorno e di contalitri.

Rimangono a carico di Cineca le predisposizioni per l'allaccio alla rete idrica, la fornitura di acqua già potabile dalla rete e qualsiasi opera edile e impiantistica che si dovesse rendere necessaria per l'installazione.

Relativamente alle acquisizioni "a misura" meglio dettagliate al successivo art. 6, si prevedono approvvigionamenti periodici nell'arco di durata del contratto, secondo quantitativi e modalità da individuarsi con precisione tramite i vari moduli d'ordine che saranno inoltrati all'occorrenza all'Esecutore.

### **3. Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Esecutore garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del CINECA ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

#### **4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata/d'urgenza.

L'installazione degli erogatori dovrà in ogni caso avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta/ modulo d'ordine per le acquisizioni "a misura" e dalla data di stipula o sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata/d'urgenza per le acquisizioni "a corpo". La manutenzione degli erogatori avrà durata di 4 anni decorrenti dalla data di installazione per le acquisizioni "a corpo" e durata annuale, decorrente dalla data di installazione, secondo quanto meglio specificato nei singoli moduli d'ordine, per le acquisizioni "a misura".

Il contratto avrà durata di 4 anni decorrenti dalla data sopra citata.

Per durata contrattuale si intende, per la parte "a corpo" il periodo in cui dovranno essere garantiti i servizi connessi alla fornitura, ivi inclusa la manutenzione di tutti gli erogatori sino alla scadenza contrattuale, per la parte "a misura" il periodo entro il quale l'Appaltante potrà porre in essere le richieste di fornitura/modulo d'ordine.

Per ciascun erogatore aggiuntivo installato verrà corrisposta ogni singola attività di manutenzione effettivamente prestata secondo quanto meglio specificato anche in ciascun modulo d'ordine.

Gli erogatori acquisiti "a misura" dovranno in ogni caso essere coperti da servizio di manutenzione per le annualità che verranno specificate nel singolo modulo d'ordine indipendentemente dalla scadenza contrattuale sopra citata.

L'eventuale raggiungimento dell'importo stimato massimo di cui al successivo art. 6 determinerà l'impossibilità di emettere ulteriori richieste di servizio o fornitura/modulo d'ordine.

Ove al raggiungimento del termine massimo di durata del presente contratto dovesse risultare un importo residuo è facoltà dell'Appaltante dare prosecuzione all'esecuzione del contratto fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato in applicazione dell'art. 120, comma 10 del Codice.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Gli inadempimenti contrattuali, e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.

## 5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità

È onere dell'Esecutore comunicare all'Appaltante l'avvenuta ultimazione di ciascun modulo d'ordine e delle prestazioni oggetto del contratto.

Sarà inoltre da comunicare annualmente il corrispettivo della manutenzione eseguita "a corpo" e "a misura".

Il RUP, o referente incaricato, procederà entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore e in caso di esito positivo emetterà il certificato di ultimazione/o documento e/o comunicazione equivalente nei successivi cinque giorni (art. 31, allegato II.14 del Codice).

Ai sensi di quanto previsto al Capo III dell'allegato II.14 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione (artt. 37 e 38), e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP, o il referente incaricato, rilascia il certificato di pagamento/dichiarazione/comunicazione equivalente.

Il certificato di pagamento (o documento/comunicazione equivalente) non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Si applica il Capo III dell'allegato II.14 del Codice e l'art. 116 del Codice e l'art. 50, comma 7 del Codice per quanto non espressamente previsto.

## 6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo spendibile massimo del contratto, compensato parte "a corpo" e parte "a misura" è pari ad € 40.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) così composti:

- a) € \_\_\_\_\_ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione delle attività "a corpo" di cui alla lett. a) del precedente art. 2;
- b) massimi stimati € \_\_\_\_\_ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione delle attività "a misura" di cui alla lett. b) del precedente art. 2.

Detta stima, relativamente alla parte a misura, non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante.

L'Esecutore si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza dell'importo del valore stimato massimo del contratto, ai prezzi unitari onnicomprensivi specificati nell'Offerta economica allegata. La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera, ricompresi nell'importo sopra citato ammontano rispettivamente ad € 85,00 ed € 530,00.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura e sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 125 del Codice per quanto non espressamente previsto.

La fatturazione avverrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5:

- ad avvenuta e regolare conclusione delle attività di installazione per quanto riguarda l'esecuzione delle attività "a corpo" di trasporto fornitura e installazione;
- ad avvenuta e regolare conclusione di ciascuna attività di installazione per quanto riguarda i singoli moduli d'ordine;
- su base annuale posticipata per il servizio di manutenzione;

Al fine di consentire all'Appaltante il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **CINECA  
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO  
Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209**

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all'indirizzo PEC [cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it) e riportare obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventuale CUP;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la dicitura "scissione dei pagamenti" ove applicabile (split payment);

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 125, comma 5, del Codice.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, l'Esecutore dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice. Al termine degli adempimenti citati al medesimo articolo, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.

In caso di raggruppamenti/agggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell'Esecutore.

## **7. Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione**

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Si applica, ove necessario, quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 9 e all'art. 120, comma 8 del Codice in merito alla rinegoziazione.

In applicazione dell'art. 60 del Codice, e compatibilmente con l'oggetto dell'Appalto al fine di garantire la permanenza degli standard qualitativi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ed evitare aumenti incontrollati dell'importo dell'appalto si stabilisce quanto segue in merito alla revisione dei prezzi contrattuali.

La revisione dei prezzi è ammessa a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale e per una sola volta per ciascuna annualità nel caso in cui il prezzo complessivo dell'anno di riferimento subisca una variazione non inferiore al 5% e non fosse prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Verrà, in caso di accoglimento dell'istanza di revisione prezzi, corrisposta una somma in misura pari all'80% di tale eccedenza.

L'Esecutore dovrà presentare idonea istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'avvenuta conoscenza della circostanza che ha determinato la variazione del prezzo secondo i termini sopra citati.

L'istanza deve tenere conto dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, del Codice dando atto delle relative differenze emergenti al momento del pagamento del corrispettivo rispetto a quelle originariamente previste alla data di sottoscrizione del contratto/dell'anno precedente.

L'istanza dovrà in ogni caso essere corredata da idonea documentazione che comprovi oggettivamente l'ulteriore spesa dal punto di vista dei presupposti alla base, dell'imprevedibilità originaria e del relativo importo; saranno pertanto da dettagliare analiticamente i prezzi che hanno determinato la formulazione dell'offerta originaria, con comparazione dei dati effettivamente variati al momento della presentazione dell'istanza.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal D.E.C./Responsabile Esecuzione ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sull'esecuzione del contratto. L'istruttoria può tener conto degli indici di prezzo citati, di prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché di eventuali risultanze effettuate direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Nei limiti normativamente previsti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere eventuali verifiche circa sensibili variazioni in diminuzione dei prezzi contrattuali.

Per ciascuna modifica, ivi incluse la revisione di prezzi e la rinegoziazione, sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

## **8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore**

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto e si obbliga alla relativa esecuzione in perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.



L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni (si specifica a tal fine che il CCNL applicato per il presente contratto è il seguente CCNL Metalmeccanico).

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
- nella "Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001" adottata da CINECA nell'ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001.

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale CINECA fra gli "atti generali" e le "disposizioni generali" della sezione "amministrazione trasparente" (<https://trasparenza.cineca.it/piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012> e <https://trasparenza.cineca.it/disposizioni-general/atti-general/>) e ivi consultabili.

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.



## 9. Subappalto

Si applica quanto previsto all'art. 119 del Codice.

## 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, e, per quanto applicabile, dell'art. 117 Codice, l'Esecutore ha costituito idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti in conseguenza di quanto previsto nel presente contratto, a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale oltre che per il recupero delle eventuali penalità comminate all'Esecutore.

Resta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno patito dall'Appaltante

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 117 del codice. Si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del Codice.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 e 1.2.1 del DM 193/2022.

## 11. Polizza RCT-RCO

L'Esecutore ha stipulato una polizza che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) ed a prestatori d'opera (RCO).

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati "terzi" e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore ai sensi di Legge.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente per garantire la copertura sino al termine sopra citato.

Restano a totale carico dell'Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

## 12. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora dovessero emergere inadeguatezze/irregolarità nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

*(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento)* L'Appaltante si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da CINECA stesso, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor del CINECA dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione.

### **13. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del Codice, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- in caso di ipotesi di cui all'art. 122, comma 1, lett. c) e d) e comma 2;
- in caso di mancato rispetto delle facoltà cui l'Appaltante si è riservato di avvalersi tramite le previsioni di cui al presente contratto ed ai relativi allegati;
- nel caso in cui l'Esecutore non garantisca qualsivoglia attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- violazione nell'esecuzione del contratto delle previsioni di cui al Codice Etico, al "Modello 231", al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e alla "Politica per la prevenzione della corruzione" e secondo la norma UNI ISO 37001 adottate dal CINECA;

### **14. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamenti fiscali e imposta di bollo**

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo ed ai relativi importi si rimanda all'art. 18, comma 10, del Codice ed all'allegato I.4 al Codice oltre che al provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 240013/2023.

## **15. Riserve e Foro competente**

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (artt. 7 e 34 dell'allegato II.14 al Codice). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

## **16. Tutela dei dati e riservatezza**

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

---

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

### **17. Cessione dei crediti**

Per la cessione dei crediti trova applicazione quanto prescritto dall'art. 120, comma 12, del Codice e l'allegato II.14 al Codice medesimo.

### **18. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti. I dati verranno conservati dal CINECA fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 7 - Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione

Art. 9 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore

Art. 12 - Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

---

Art. 13 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 15 - Riserve e Foro competente

Art. 16 - Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Offerta;
2. DUVRI;
3. Polizza RC Professionale;
4. Garanzia definitiva;
5. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data \_\_\_\_\_

L'Appaltante: \_\_\_\_\_

L'Esecutore: \_\_\_\_\_

L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"